

Sentenza del 12 febbraio 2020

– Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Nei

mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura

composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità

di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad

oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la

corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente

distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella

rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in

via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne

l'autonomia (Cass. Civ., n. 11400/2014).

In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi, con conseguente nullità della clausola in tema di determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica.

Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente consumatore nella comprensione dell'effettiva dinamica economica dei vari rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne la comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluyente nella prospettiva dell'accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell'interesse passivo.

Invero, la pattuizione è indeterminata quando si può interpretare in un senso che conduce ad un risultato, e pure in altro senso che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata quando univoche ne sono le conseguenze.

Pertanto, si può affermare che vi è determinatezza o determinabilità dell'interesse pattuito quando l'interesse dovuto è correlato ad un dato esterno – quale il tasso Euribor – di cui non sia stata contestata l'oggettiva conoscibilità, così risultando univoco.

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dal mutuatario avverso la sentenza del tribunale che

*aveva respinto la
domanda dallo stesso proposta al fine di sentire dichiarare la
gratuità del
contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.*

[Sent. 12.02.2020Download](#)

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 29 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi
valevole la regola generale di cui all'art.1819 cc, secondo il
quale "se è
stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e
il mutuatario non
adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può
chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero".

Il criterio di ammortamento alla
francese, ovvero a rate costanti, non dà
di per sé origine all'applicazione di interessi anatocistici,
in violazione
dell'art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014

della Cassazione:

“nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia”.

L’art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita applicazione dell’interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull’intera rata scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una quota di interessi.

Non sono in senso stretto qualificabili come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.

Dal principio di accessorietà deriva che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile richiedere al debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità di un contratto di finanziamento, è soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può richiedere l'adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l'obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l'obbligo, per accessorietà, di garantire detta obbligazione.

In caso di mutuo di scopo, l'effettiva attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all'ipotesi della mera enunciazione dei motivi dell'atto da parte del mutuatario, come tale certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza

dello scopo
pattuito.

Laddove non previsto da una specifica
clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente
dal mutuo e dal
rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti,
l'obbligo
restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in
caso di impiego
della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad
estinzione totale
o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso
di impiego di essa
per altre finalità; inoltre, l'estinzione totale o parziale
del saldo negativo
di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza
della provvista,
sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che
derivì da
conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento
da parte di altri
intermediari.

E' da escludersi la nullità del mutuo
per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la
determinazione del
tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità,
è realizzata
mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di
indubbia conoscibilità,
e di non equivoca applicazione.

*Principi espressi a seguito dell'impugnazione della sentenza
con
la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo
emesso, a favore
dell'istituto di credito, per il pagamento della somma residua*

del contratto di mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli appellanti hanno argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del contratto di mutuo.

[Sent. 29.01.2020Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Decreto del 24 luglio 2019 – Presidente: Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, le domande svolte, in via subordinata, dalla curatela per la rideterminazione dell'ammontare del credito ammesso dal giudice delegato non sono ammissibili, in quanto il curatore che intenda contestare l'accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal creditore istante (conf. Cass., 20 aprile 2018, n. 9928).

Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la *tradito rei* può essere realizzata attraverso

l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (conf. Cass., 21 febbraio 2001, n. 2483).

Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'*eventus damni*, ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; (b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; (c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (conf. Cass., 31 ottobre 2008, n. 26331).

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo in cui il creditore insisteva per l'ammissione del credito al passivo in via privilegiata ipotecaria. Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ammissione del creditore al passivo in via chirografaria.

[Decr. 24.7.2019Download](#)

(Massime a cura di Giulia Ballerini)

**Sentenza del 30 maggio 2018 –
Presidente: Dott. Giuseppe
Magnoli – Consigliere**

relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Di conseguenza, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo; non è infatti possibile mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

Per chiara disposizione di legge (art.1224 cpv. cc), di regola il tasso mora si sostituisce e non si aggiunge al tasso corrispettivo pattuito, ciò potendosi verificare soltanto in caso di espressa pattuizione convenzionale in tal senso.

Nei

c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cassazione n. 11400/2014).

Secondo l'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest'ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera medesima.

La decisione è stata resa a seguito dell'impugnazione, ad opera dei fideiussori del mutuatario, della sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e a favore dell'istituto di credito mutuante; gli appellanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità/invalidità/inefficacia, totale o

parziale, del contratto di mutuo per usurarietà del tasso di interesse.

[Sent. 30.05.2018Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)